



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI**

IPOTESI DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2007

In data 17 dicembre 2007 e 3 gennaio 2008 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTI gli artt.4, comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 "comparto ministeri" e 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO l'art. 4 del vigente CCIA, concernente il FUA;

VISTO l'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto ministeri.;

VISTO il protocollo di accordo di contrattazione – sui criteri di utilizzo del FUA 2007 del 19 giugno 2007;

CONSIDERATO che la parte fissa del FUA per l'anno 2007 è di € 2.414.908;

CONSIDERATO che la parte variabile del FUA per l'anno 2007 è di € 1.983.185;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e la concertazione, a livello di amministrazione, del personale dirigente ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 7 giugno 2006 dal Capo del Dipartimento dell'innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, dott. Giuseppe Celotto;

CONVENGONO

in applicazione all'ipotesi di accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2007 siglato il 19 giugno 2007 quanto segue:

1. relativamente al punto a) di corrispondere l'indennità di posizione organizzativa per un importo annuo lordo di € 1.032 al personale cui è stata conferita una delle 89 posizioni organizzative individuate per l'anno 2007. Gli importi non potranno essere frazionati e saranno liquidati a seguito di valutazione congiunta dell'attività svolta;

2. relativamente al punto b) si terrà conto del complesso dei processi innovativi e delle attività connesse anche al trasferimento alla nuova sede.

Al personale che a vario titolo ha partecipato a tali processi innovativi contribuendo allo svolgimento delle attività sarà corrisposto un compenso lordo di € 450 per il conseguente miglioramento dei servizi. In considerazione dell'eccezionalità delle iniziative poste in essere per il gravoso e differenziato impegno sarà corrisposto un compenso lordo di € 1.500 a n. 4 unità di personale che hanno coordinato le attività di cui sopra e un compenso lordo di € 800 a ulteriori 20 unità di personale che hanno strettamente e direttamente collaborato alla definizione dei processi;

3. relativamente al punto c) di corrispondere le seguenti indennità:

TURNAZIONI

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996.

Detta indennità spetta per ogni turno di lavoro prestato dopo le ore 14.00.

In particolare, per gli uffici centrali spetta al personale addetto ai servizi di funzionamento ed assistenza agli impianti e servizi generali, ivi compresi gli autisti, al Centro Stampa, all'Ufficio Cifra ed al Centralino telefonico, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per una durata non inferiore al mese.

L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili.

Al personale degli uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente protocollo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex L. 302/1984.

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 5,16
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.

REPERIBILITA'

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

Fra il personale degli uffici centrali è erogata anche a 2 unità assegnate all'Ufficio Nato/Ue o per un massimo di 2 turni mensili di 12 h. pro-capite.

RISCHIO SANITARIO

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo di guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione - impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza.

INDENNITA' DI LOCALITA' DISAGIATA

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro, del PIF di Taranto, del punto visita dipendente dall'USMAF di Palermo operante presso l'aeroporto "Falcone – Borsellino".

INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro, del PIF di Taranto, del punto visita dipendente dall'USMAF di Palermo operante presso l'aeroporto "Falcone – Borsellino".

INDENNITA' PER CENTRALINISTI NON VEDENTI

Da corrispondere su base giornaliera per un importo di euro 3,76 lordi per ogni giorno di presenza.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE

Per il personale degli uffici centrali e degli uffici periferici dell'amministrazione che deve svolgere attività istituzionali fuori sede è previsto un compenso come di seguito riportato:

- compenso orario pari a € 0,86 per attività fuori sede da 4 a 7 ore ;
- compenso orario pari a € 0,26 per attività fuori sede da 8 a 12 ore;
- compenso giornaliero pari a € 6,20 per attività fuori sede oltre le 12 ore.

Le parti CONVENGONO INOLTRE

- 4) relativamente al punto d) di destinare alle singole sedi di RSU, per la contrattazione decentrata, una somma corrispondente all' importo pro capite moltiplicato il numero di unità presente in ogni sede. La contrattazione decentrata dovrà tener conto prioritariamente di compensare attività che comportano disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro o prevedere compensi legati al merito ed all'impegno individuale in modo selettivo.
- 5) Relativamente al punto e) di destinare l'importo alla contrattazione decentrata di RSU finalizzata esclusivamente a remunerare il personale degli Uffici che hanno lavorato su progetti e su attività di semplificazione e riorganizzazione di procedure.

Le parti convengono altresì di destinare tutti i residui della parte fissa e la parte variabile del fondo alla **PRODUTTIVITA' COLLETTIVA** per corrispondere a tutto il personale un compenso finalizzato per remunerare e mantenere l'efficienza e la qualità dei servizi. Il compenso sarà attribuito in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2007 ovvero alla successiva data di assunzione, secondo i criteri per la corresponsione dell'indennità di amministrazione, ex art. 34 all. B tab. 1 CCNL 1995.

Tutte le eventuali ulteriori somme residue derivanti dai precedenti punti saranno destinate alla maggiorazione del compenso finalizzato.

Roma, 3 gennaio 2008

PER LE OO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA:

.....

CGIL/FP.....FIRMATO.....

.....

CISL/FPS.....FIRMATO.....

.....

UIL/PA.....FIRMATO.....

.....

FLP.....

.....

CONFSAL/UNSA

.....

FEDERAZIONE INTESA.....